

**CAPITOLATO DI POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE
R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
LOTTO 1 – CIG**

La presente polizza è stipulata tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
Piazza Salvatore Pugliatti 1
98122 MESSINA
C.F./P.IVA 00724160833

e

Società Assicuratrice

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	21.10.2019
Alle ore 24.00 del :	31.01.2023

Con scadenza del periodo di assicurazione
successivo al primo fissato:

Alle ore 24.00 del	31.01.2021
--------------------	------------

Definizioni comuni

ASSICURATO	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Contraente; • il personale docente; • tutte le persone fisiche dipendenti, e non, dal Contraente, compresi i volontari che a qualsiasi titolo prestano attività di servizio su incarico dell'Ente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti; • stagisti, borsisti, assegnisti, tirocinanti; • collaboratori, sia in sede che non, tirocinanti, perfezionandi, dottorandi, borsisti, stagisti, assegnisti, specializzandi/medici in formazione specialistica, diplomandi, studenti, inclusi quanti prendono parte ai progetti Socrates / Erasmus e simili. • tutti i soggetti non rientranti nei precedenti punti autorizzati dal Contraente a partecipare, a qualsiasi titolo, alle attività didattiche, di ricerca, di formazione, ricreative e comunque ad ogni attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	La Aon Spa, intermediario autorizzato ai sensi del Registro degli intermediari di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 s.m.i., incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università degli Studi di Messina, in breve denominato Università.
COSE	Sia gli oggetti materiali, compresi i valori, sia gli animali che le piante.
DANNI CORPORALI	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, biologico, nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione, l'alterazione o il danneggiamento di cose.
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
FATTURATO	L'importo ottenuto a compenso della prestazione sanitaria effettuate dagli operatori dell'Ospedale Veterinario del Contraente.

FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico dell'Assicurato e che è oggetto di rimborso alla compagnia.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
PERDITE PATRIMONIALI	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione.
<u>PERIODO E/O ANNO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RETRIBUZIONI ANNUA LORDA (R.A.L.)	<p>per retribuzione annua lorda si intende la somma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute previdenziali erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL che effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dalla Contraente: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; ➢ ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (agenzie di somministrazione lavoro); ➢ ai prestatori di lavoro parasubordinati; • quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente a qualsiasi titolo in ottemperanza alle normative vigenti.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato e che sarà oggetto di rimborso della Compagnia.
SINISTRO RCT	La richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione anche se conseguenti a fatti antecedenti
SINISTRO RCO	La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici che prestano l'assicurazione.

Descrizione del rischio assicurato

Le parti premettono e convengono che la descrizione del rischio assicurativo che seguirà viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato, sia diretta che indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore od altro, salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'Università degli Studi di Messina per l'esplicazione di tutte le attività o competenza, istituzionali o meno, ordinarie e straordinarie, devoltegli, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere accessorio, preliminare, conseguente, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario, sociale e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e del Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Dall'attività di cui sopra deve intendersi esclusa la R.C. verso Terzi derivante dall'esercizio dell'attività medica ed infermieristica salvo:

- le attività pratiche di tipo clinico formativo-professionali su pazienti da parte degli Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria previste dal D.M. 270/04 per la classe LM-46 e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale,
- la Responsabilità Civile derivante dall'attività Professionale dell'Ospedale Didattico Veterinario, dell'Azienda Zootecnica e del Centro Riproduzione Animale e Fecondazione assistita.

La garanzia è inoltre operante per il "telelavoro", ai sensi dell'art. 9 – comma 7 del D. L. n.179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012, per i seguenti rischi:

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione dal lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'assicurazione copre i danni cagionati da:

- attività didattica, di ricerca, di formazione e di consulenza, anche se svolta presso strutture equipollenti, omologhe, assimilabili, di supporto o collegate, o attraverso cui si svolga l'attività istituzionale dell'Università, come per es. presso laboratori didattici e di ricerca, campi sperimentali, stabilimenti industriali, commerciali, agricoli e del terziario, stabilimenti marittimi e mari, laghi e fiumi, terreni agricoli, stalle, scavi archeologici, grotte, sentieri di montagna e territori rupestri, miniere, cantieri con accesso a ponteggi e durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi di studio con ogni mezzo, tirocini pratici, purché autorizzati per iscritto e in modo formale da un responsabile didattico o da altra struttura/organi/soggetti del Contraente a ciò preposti;
- organizzazione di attività di studio, viaggi, tirocinio, convegni, congressi, corsi professionali, attività sportive, seminari ed attività culturali e ricreative in genere, pur se autogestite, sia in Italia che all'Estero;
- attività di ricerca e di sperimentazione a scopo di ricerca, con esclusione della sperimentazione clinica, sia in Italia che all'Estero;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. La garanzia è altresì, prestata per la

responsabilità civile derivante al contraente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi;

- organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde ed altre manifestazioni culturali in genere all'interno dell'Università;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, compresa l'organizzazione di gite aziendali;
- organizzazione dei corsi e delle attività di specializzazione e perfezionamento sia in Italia che all'Estero;
- adesione a progetti, accordi, e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero, anche a mezzo di risorse esterne;
- attività di progettazione e direzione di lavori edili, nonché altre attività tecniche per la realizzazione di opere, comprese quelle aventi particolare valore artistico/culturale;
- organizzazione di concorsi interni cui possono partecipare anche elementi esterni;
- attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale;
- per danni da spargimento di acqua o da versamento di fognie conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti o condutture;
- attività svolte dal responsabile della prevenzione e protezione dell'Università e dei suoi addetti, ai sensi degli art 33 e ss. del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione e/o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di ogni bene, mobile o immobile.

Sono comprese le attività svolte dai prestatori di lavoro del Contraente presso altri Enti o Società a seguito di comando del Contraente medesimo.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, complementari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non connesse direttamente all'attività principale.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 1.3 – Revisione del prezzo

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO

Art. 1.4 – Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 1.5 – Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Polizza, sempreché, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c. e ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 192/2012 s.m.i., le parti convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza.
In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente, la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. n. 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Il termine di rispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente Polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

I premi verranno pagati al broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi fatti tramite l'intermediario è liberatorio per il Contraente.

I rapporti contrattuali si conformano alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.

La Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante le verifiche svolte ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 s.m.i. e del D.M.E.F. n. 40 del 18 gennaio 2008 così come integrato dall'art. 1 della L. n. 44 del 26 aprile 2012 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i.

In caso di irregolarità contributiva accertata dal Contraente, il pagamento effettuato direttamente all'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, costituisce adempimento ai fini

dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o accordi quadro, ai sensi del comma 13, dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione a mezzo Pec, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società o il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale indirizzata al contraente e al broker. IL COMPUTO DEI 120 GIORNI DECORRE DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA SUDETTA RACCOMANDATA

In tal caso la società, entro 30 giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Qualora la Società si avvalsesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e, cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Non è previsto il tacito rinnovo.

Poiché il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.10 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituti presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 s.m.i. Detto organismo, a scelta del Contraente, dovrà avere sede nel luogo ove lo stesso ha sede.

In caso, di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, ovvero la mediazione si svolgerà avanti l'organismo in cui è stata presentata la prima istanza.

Qualora il tentativo di mediazione avesse esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega - valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi 1911 C.C.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni relative al presente contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate negli atti (polizza ed appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Delegataria sui documenti relativi alla polizza assicurativa, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle coassicuratrici.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, l'esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Le parti convengono che qualora si rilevasse che per gli stessi soggetti assicurati nel presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente, gli eventuali danni denunciati a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società quando statuito nell'art 1910 cc.

Il presente contratto di assicurazione, si intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle eventuali assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti o da eventuali future.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Art. 1.14 – Clausola broker

Alla Società Aon S.p.a. in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 2,90040% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale, e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 15 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
 - il numero del sinistro attribuito dalla Società;
 - il numero di polizza;
 - la data di accadimento dell'evento;
 - il periodo di riferimento;
 - la data della denuncia;
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a. sinistro agli atti, senza seguito;
 - b. sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c. sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad € 500,00=.
3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Broker ed entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata R.R. od altro mezzo certo (E-mail o PEC)

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto potranno essere indirizzate alla Società oppure al

Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all'altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta economica); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta economica).

Art. 1.18 – Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta economica) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo assicurativo o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati seguenti necessari per la regolazione del premio e cioè l'indicazione:

- dell'Ammontare della Retribuzione annua lorda (RAL) erogata dal Contraente, come da Definizione della presente polizza;
- Limitatamente al Corso Universitario di Odontoiatria e Protesi Dentaria: il numero degli studenti iscritti al Corso di laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Limitatamente all' Ospedale Didattico Veterinario, all'Azienda Zootecnica ed al Centro Riproduzione Animale e Fecondazione assistita = il Fatturato conseguito dall'Ospedale Didattico Veterinario.

La Società (per il tramite del Broker) provvederà ad emettere e ad inviare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate o rimborsate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non effettua le anzidette comunicazioni dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo Pec, trascorso il quale la garanzia, limitatamente ai sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione del premio, la Società potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l'importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), salvo il diritto della Società a recuperare quanto già pagato se più del dovuto, a comunicare a mezzo Pec la risoluzione del contratto e ad agire giudizialmente.

Quanto previsto al comma precedente si intende valido anche per i contratti scaduti.

Si precisa che i premi relativi alle garanzie RC Professionale del Corso Universitario di Odontoiatria e Protesi Dentaria e RC Professionale dell'Ospedale Didattico Veterinario, dell'Azienda Zootecnica e del Centro Riproduzione Animale e Fecondazione assistita costituiscono ciascuno **premio minimo** comunque acquisito dalla Società.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Dirigenti e/o Collaboratori dell'assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Università per legge.

Art. 1.20– Estensione territoriale

L'Assicurazione RCT e l'assicurazione RCO sono operanti per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia – “Claims Made”

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della presente assicurazione conseguenti ad eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed in data non antecedente **alle ore 24.00 del 31.12.2012**.

La garanzia è estesa alle richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato entro i dodici mesi successivi alla scadenza del contratto, a condizione che l'evento stesso si sia manifestato durante il periodo di validità della polizza pur manifestando i suoi effetti successivamente alla cessazione del contratto.

Sono esclusi i sinistri di cui la Contraente ha ricevuto notizia scritta da qualsivoglia fonte proveniente in data anteriore alla decorrenza della presente polizza.

Art. 1.22 – Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra

Art. 1.23 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 1.24 – Tracciabilità Flussi Finanziari

La Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi giusta “clausola broker”, sia alla Contraente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari tutte le transazioni per il pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara CIG o CUP oppure CIG/CUP.

Il Broker si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto, ai sensi del comma 8, dall'art 3 della L. n. 136/2010 s.m.i nel caso in cui la Società non assolva agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto.

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La Contraente, attraverso il broker, verifica in occasione di ogni pagamento alla Società l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La società si impegna a dare immediata comunicazione alla Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 1.25 – Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii. la Società è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio. La società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 1.20 "Rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e s.m.i. e D.lgs. del 23.02.2000 n. 38 s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alle tabelle annesse al D.lgs. 38/2000 s.m.i.;
- c) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto a) che precede;
- d) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al personale infortunato, di cui al punto a), o agli aventi causa.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono, inoltre, operanti:

- per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e comunque, laddove esperite ai sensi di legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali;
- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni;

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

L'Assicurazione RCO comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata la ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;
 - direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbeto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbeto o l'amianto.

La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenersi idonei in rapporto alle circostanze.

Art.2.2 – Precisazioni sulla qualifica di “terzo”

Si conviene che non sono considerati “terzi” ai fini dell'assicurazione RCT esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia RCO.

I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Ad eccezione del Contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

Art 2.3 – Precisazione sui rischi compresi nell'assicurazione R.C.T.

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni alle garanzie assicurative prestate con la polizza, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

1) Committenza auto ed altri veicoli

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

3) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi, dei dipendenti, del Rettore, Pro-Rettore e degli Amministratori, con esclusione del furto, in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabili, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

4) Insegne/affissioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, dalla manutenzione di cartelli ed insegne pubblicitarie, insegne luminose, tende, striscioni, targhe, comprese le affissioni di qualsiasi tipo e ovunque si trovino. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente.

5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e s.m.i..

6) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 - "Esclusioni", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad € 250.000,00.

7) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono, altresì, compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

8) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell'apposita tabella.

9) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di

risarcimento previsti dall'apposita tabella.

10) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 – “*Esclusioni*”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia vale, altresì, per la R.C. per danni da furto di oggetti - di proprietà di terzi - esposti in occasioni di mostre, fiere e simili, concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde ovunque organizzate e/o curate dall'Ateneo, anche in locali di terzi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

11) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 – “*Esclusioni*”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

12) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli art. 1784 e 1785 bis c.c. per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

13) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti e degli Studenti

La garanzia copre la responsabilità civile personale dei soggetti di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Rettore, Pro-Rettori, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto della contraente, funzioni di rappresentanza;
- tutti gli studenti, i professori, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, gli stagisti, gli specializzandi, i tirocinanti, gli studiosi ecc. che collaborano alle attività della contraente anche presso altre strutture per addestramento, formazione, studi, prove, esami ed altro;
- tutti gli studenti, che svolgono l'attività di tirocinio, iscritti alle ex Facoltà, a corsi di Diploma universitari, a corsi e scuole di perfezionamento, a corsi di tirocinio post-laurea, nonché a ogni attività di tirocinio pratico di apprendimento svolta da studenti e/o laureati;
- le attività pratiche di tipo clinico formativo - professionali su pazienti da parte degli Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria previste dal D.M. 270/04 per la classe LM-46 e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale,
- la Responsabilità Civile derivante dall'attività Professionale dell'Ospedale Didattico Veterinario, dell'Azienda Zootecnica e del Centro Riproduzione Animale e Fecondazione assistita;
- tutto il personale dipendente e non dipendente, di ogni ordine e grado dell'Assicurato, collaboratori e partecipanti in genere all'attività del Contraente, anche se inviato all'estero, per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni anche su base volontaria;
- il RSPP (responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza) e dei suoi addetti, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il "responsabile dei lavori", il "coordinatore della progettazione dei lavori", il "coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti la violazione del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679 e s.m.i., in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Tutto quanto sopra, entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

Si intende, altresì, compresa la R.C. personale di tutti gli studenti per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed attività, ed arrecati a terzi ed ai dipendenti del Contraente.

14) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

15) Proprietà e/o conduzione di fabbricati /tensostrutture/aree verdi/cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi derivante all'Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, conduttore e /o detentore a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, ascensori, montacarichi, parcheggi, parchi e giardini, terreni, boschi, filari, piante e aree verdi in genere, impianti sportivi ed attrezzature, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi.

Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,

- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione e relative condutture, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, celle frigorifere, centraline termiche, ecc.
- attrezzature ed apparecchiature di terzi in uso al contraente (fotocopiatrici, stampanti, distributori automatici, ecc.);
- attrezzature ed apparecchiature concesse in comodato d'uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il contraente ha in comodato d'uso o servizio.

16) Impianti e attrezzature per la segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l'illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti in genere.

Si intendono compresi i danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti, attrezzi, di depositi di materiali.

17) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione di qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale, quali: spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari ed altre manifestazioni ed attività promozionali in genere, campeggi, campus estivi ed invernali e strutture didattiche, compresa la responsabilità civile degli incaricati della sorveglianza e/o degli operatori in genere, compresi l'allestimento e smontaggio di stand, i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici.

E', altresì, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

Si intende compresa l'organizzazione di stages, tirocini, master e/o corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o dagli ospiti e sono considerati terzi tra di loro gli studenti e/o ospiti.

Si intendono compresi i viaggi organizzati dal Contraente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.

18) Impianti sportivi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di

impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi comprese attività sportive e ricreative aziendali anche svolte tramite CRAL e/o enti aventi autonoma personalità giuridica.

19) Proprietà / gestione di mense e bar

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, gestione o committenza di mense e bar e simili esercizi compresa la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande anche tramite distributori automatici.

Qualora i predetti servizi fossero affidati a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.

20) Uffici/Magazzini/Parcheeggi /Teatri/Cinematografi/Case di riposo/varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, mercati, biblioteche, musei, gallerie d'arte, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

Sono, altresì, comprese la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione di:

- Cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta dei rifiuti in genere, dal controllo dei rifiuti solidi urbani;
- Tubature di acqua potabile e di fontanelle.

21) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, e dovunque trovino un'adeguata sistemazione.

22) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, transpallet, tricicli elettrico, monopattino elettrico, furgoncini ecc.

23) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

24) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e ricreativo; dalla responsabilità derivante dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell'assicurato di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e dalla gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di tirocini, selezioni e prove pratiche per l'assunzione di personale; dalla responsabilità civile per i danni derivanti dal servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta nelle aree di pertinenza del contraente, sono compresi i danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

25) Squadre antincendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.

26) Antenne radiotelevisive/Recinzioni /Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, dall'esistenza e dall'uso di antenne paraboliche, radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli e/o di porte anche con apertura automatica, elettrica ed elettronica. È compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dall'esistenza di impianti video esterni ed interni, videosorveglianza, telecamere, videocitofoni ecc., ovunque posizionati.

27) Servizio di vigilanza

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 - "Esclusioni", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

28) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

29) Inquinamento improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 - "Esclusioni", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse ripa ragioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

30) Proprietà ed uso di cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, dall'uso e/o dalla custodia di cani e di altri animali.

31) Altre attività e altre garanzie

Si intendono compresi:

- i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive o magnetiche, in connessione con le attività indicate in polizza e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell'autorità competente;
- i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, sperimentale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi ed altre apparecchiature consimili;
- responsabilità civile derivante al Contraente da conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- i danni derivanti, direttamente o indirettamente da: produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana o animale (come ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento che pervengono al Contraente;
- responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti ferma l'azione di rivalsa spettante alla Società nei confronti dei terzi responsabili;
- responsabilità civile per i danni derivanti all'Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la responsabilità civile per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività;
- le lesioni a persone verificatisi a seguito di furto, rapina, aggressioni, attentati e/o atti violenti verificatisi nelle sedi, uffici, locali ed aree in uso alla contraente o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.

32) Responsabilità derivante dal D.lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 e s.m.i.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

33) ALTRE PRECISAZIONI:

a. RC Professionale del Corso Universitario di Odontoiatria e Protesi Dentaria

Si prende atto fra le parti che ad integrazione delle condizioni tutte di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di danni conseguenti a fatto colposo, di errore o di omissione commessi nell'esercizio dell'attività professionale connessa all'attività istituzionale universitaria, di tirocinio pratico di tipo clinico eseguito su pazienti da parte degli

studenti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (4°, 5° e 6° anno) previste dal D.M. 270/04 per la classe LM-46 e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina e di altre strutture sanitarie, che a titolo esemplificativo e non limitativo si riporta di seguito:

1. Diagnosi
2. Igiene e varie
3. Gnatologia
4. Paradontologia
5. Chirurgia orale
6. Chirurgia impiantare
7. Conservativa
8. Endodonzia
9. Protesi fissa
10. Perni
11. Intarsi
12. Protesi mobili e rimovibili su denti naturali e/o impianti
13. Protesi su impianti
14. Ortodonzia

La Società risponde:

- a) dei danni cagionati a terzi dall'Assicurato per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale di dentista/odontoiatra comprese tutte le attività suindicate;
- b) dei danni cagionati a terzi da docenti, tutor, ricercatori, assegnisti di ricerca, masterizzandi e/o studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale;
- c) per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di assicurazione purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante il medesimo periodo e/o anteriormente a tale data ma non prima del 01.09.2014

Sono esclusi, ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni della presente polizza:

1. i sinistri che siano denunciati alla Società in data successiva a quella di scadenza della presente polizza, salvo una tolleranza di 60 giorni;
2. fatti e/o sinistri che fossero già noti all'Assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione in corso, anche se mai denunciati a precedenti Assicuratori;
3. i sinistri che coinvolgano soggetti diversi dall'Assicurato.

Sono, altresì, escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento:

- attribuibili ad azioni o ad omissioni commesse dall'Assicurato con dolo;
- riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
- in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
- per danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
- derivanti da violazione del civile rapporto con i Terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili);
- che abbiano origine o siano connesse con l'uso di amianto o muffe tossiche da parte dell'Assicurato o dall'esistenza di tali materiali nei locali adibiti all'attività professionale esercitata dall'Assicurato;
- relativi a perdite patrimoniali.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

b. RC Professionale dell'Ospedale Didattico Veterinario, dell'Azienda Zootecnica e del Centro Riproduzione Animale e Fecondazione assistita, annessi alla Facoltà di Medicina Veterinaria della Contraente

Si prende atto tra le parti che ad integrazione delle Condizioni tutte di polizza, la Società di obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di danni conseguenti a fatto colposo, di errore o di omissione commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria veterinaria, di didattica e di ricerca scientifica svolta all'interno dell'Ospedale Didattico Veterinario, nonché nell'esercizio dell'attività professionale svolta presso l'Azienda Zootecnica ed il Centro Riproduzione Animale e Fecondazione assistita, limitatamente alle attività esercitate sugli animali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- effettuazione di interventi chirurgici, anestesie e sedazione;
- effettuazione di visite e terapie mediche anche domiciliari;
- impiego di apparecchi per roentgenoterapia, apparecchi per la diatermia ed elettroterapia, apparecchi a raggi X per scopi diagnostici,
- diagnostica per immagini;
- apparecchi di laboratorio per analisi cliniche;
- impiego di apparecchiature mediche come ecografi, TAS, risonanza magnetica, apparecchi per anestesia con relativi monitoraggi;
- per caso di fuga o smarrimento di animali ricoverati;
- fatto doloso o colposo di infermieri, tecnici addetti con funzioni di supporto all'attività medico-assistenziale ed addetti ai servizi generali dei Centri suindicati, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività cui sono preposti.

La Società risponde:

- a) dei danni cagionati a terzi dall'Assicurato per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale di docenti, infermieri, tecnici ed addetti anche con funzioni medico-assistenziali, comprese tutte le attività suindicate;
- b) dei danni cagionati a terzi da docenti, ricercatori, personale laureato a contratto, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, laureati frequentatori, tesisti, professori a contratto, tirocinanti, studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, masterizzandi e/o studenti iscritti al corso di Laurea Veterinaria;
- c) per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante il medesimo periodo e/o anteriormente a tale data ma non prima del 22.01.2015.

Sono esclusi, ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni della presente polizza:

1. i sinistri che siano denunciati alla Società in data successiva a quella di scadenza della presente polizza, salvo una tolleranza di 60 giorni;
2. fatti e/o sinistri che siano già noti all'Assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione in corso, anche se mai denunciati a precedenti Assicuratori;
3. i sinistri che coinvolgano soggetti diversi dall'Assicurato.

Sono, altresì, escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento:

- attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con dolo;
- riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso,
- in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano;
- per danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
- derivanti da violazione del civile rapporto con i Terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili);

- relative a perdite patrimoniale.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

- c. Sono compresi in garanzia i danni a terzi provocati involontariamente dagli studenti tutti, iscritti ai corsi pre e post-laurea, tirocinanti, studenti di scambio, rientranti nelle attività istituzionali del contraente che si trovino:**
- A.** nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante l'attività ricreativa e sportiva;
 - B.** fuori dall'ambito dell'Università, quando svolgono attività per conto dell'Università stessa;
 - C.** che si trovino presso altre Università, Istituti scolastici ed Enti o Società varie in genere per ragioni di studio o attività di ricerca o qualsiasi altra attività riconducibile ed autorizzata dall'Università, in qualsiasi paese del mondo.
- d. E' compresa la responsabilità civile professionale derivante a termini di legge a tutti gli specializzandi (con esclusione di quelli appartenenti alla facoltà di Medicina e Chirurgia ex D.Lgs 368/99), i tirocinanti pre e post laurea, i dottorandi ecc. nelle varie discipline e facoltà universitarie limitatamente all'attività svolta all'interno e/o per conto dell'Università o, se svolta all'esterno, esclusivamente dietro autorizzazione o mandato dell'Università riscontrabile da documentazione ufficiale da esibire a richiesta della Compagnia.**
- e. La garanzia comprende, altresì, l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:**
- neolaureati, professori in genere;
 - aspiranti studenti universitari;
 - volontari o associazioni di volontariato;
 - obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
 - studenti con attività a tempo parziale e studenti collaboratori di tutorato come previsto dalle vigenti leggi in materia;
 - borsisti, assegnisti, dottorandi, tirocinanti in genere ammessi a frequentare le strutture del Contraente a qualsiasi titolo, ivi compresi i tirocini e/o master formativi, di orientamento, di specializzazione, di ricerca e/o perfezionamento previsti dalle vigenti leggi, regolamenti, convenzioni in genere e simili;
 - tirocinanti frequentanti il tirocinio obbligatorio post-laurea e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
 - laureati e/o diplomati dell'Università che svolgono attività di stage ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/97 (c.d. Legge Treu) D.M. n° 142/98;
 - titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art.22 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
 - soggetti autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo studenti delle scuole medie superiori partecipanti a stage;
 - persone portatrici di handicap anche presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private;
 - specializzandi ad eccezione, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. 368/99 e s.m.i., dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie;
 - studenti stranieri iscritti ai programmi internazionali (es. Socrates Erasmus e simili)
 - consulenti, tecnici, legali, professionisti in genere e prestatori occasionali comunque non dipendenti dell'Assicurato in relazione ad attività effettuate per conto del Contraente;
 - lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
 - studenti delle varie ex facoltà che, per la disciplina del corso di laurea, devono svolgere pratica professionale presso aziende, società o enti terzi;

- appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell'ambito dell'Università;
- tutti coloro della cui opera il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività.

Art 2.4 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex d.lgs. n.209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
 - tranne quanto previsto all'art. 2.3 alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto all'art. 2.3 alla clausola "Danni da furto";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto all'art. 2.3 alla clausola "Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori";
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), tranne quanto previsto all'art. 2.3, punto 32);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto per i fuochi pirotecnici ed all'art. 2.3 alle clausole "Servizio di vigilanza". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- i) derivanti da terrorismo; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;
- k) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia " nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art.2.3 alla clausola "Farmacie e smercio prodotti in genere";
- m) derivanti dalla malpractice medica, salvo quanto espressamente previsto dalla presente polizza;
- n) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- o) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

Art 2.5 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

La copertura assicurativa non opera e la Compagnia non indennizzerà alcuna richiesta di risarcimento o, comunque, non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza nella misura in cui tale copertura, Indennizzo e/o prestazione possa esporre la Compagnia medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui

appartiene la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

Art 2.6 – Massimali di garanzia

La Società presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Euro 7.500.000,00 per sinistro con il limite di
 Euro 7.500.000,00 per ogni persona danneggiata per RCT
 Euro 7.500.000,00 per danni a cose/animali per RCT
 Euro 3.000.000,00 per ogni persona danneggiata per RCO

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare Euro 7.500.000,00.

Art 2.7 – Limiti di risarcimento – franchigie/scoperti per sinistro

Descrizione	Scoperto	Franchigia	Massimo Risarcimento per sinistro
Ogni e qualsiasi danno RCT	nessuno	nessuna	Massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	nessuno	nessuna	Massimali RCO di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	nessuno	€ 2.500,00	Massimali di polizza
Malattie professionali	nessuno	nessuno	3.000.000,00
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	€ 15.000,00	€ 250.000,00 per sinistro
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	€ 15.000,00	€ 250.000,000 per sinistro
Inquinamento accidentale	Nessuno	€ 15.000,00	€ 250.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	€ 1.000,00	€ 250.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	€ 15.000,00	€ 250.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	€ 15.000,00	€ 250.000,00
Autoveicoli di terzi, dipendenti in sosta	Nessuno	€ 250,00	Massimali RCT di polizza
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori	10%	€ 500,00	€ 150.000,00
Cose in consegna e custodia	10%	€ 500,00	€ 150.000,00 per sinistro, € 75.000,00 per ciascun danneggiato
Danni da Incendio	Nessuno	€ 1.000,00	€ 1.500.000,00
Danni da Furto	10%	€ 250,00	€ 50.000,00

Danni da inosservanza della legge sulla privacy	10%	€ 2.500,00	€ 200.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
R.C. Professionale specializzandi, tirocinanti pre e post-laurea - art. 2.3, 34), d)	10%	€ 500,00, massima € 5.000,00	€ 2.500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
RC Professionale del Corso Universitario di Odontoiatria e Protesi Dentaria e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale	10%	minima € 1.000,00 massima € 15.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
RC Professionale dell'Ospedale Didattico Veterinario, dell'Azienda Zootecnica e del Centro Riproduzione Animale e Fecondazione assistita	Nessuno	Nessuna	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Art. 3 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza per iscritto l'Ufficio a cui compete la gestione dei contratti assicurativi, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Art. 3.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis c.p.c., se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al d.lgs. n. 28 del 04/03/2010 - a nome del Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio Legale di Ateneo.

L'eventuale transazione non potrà, comunque, avvenire senza il consenso scritto della Società assicuratrice.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Art. 3.2 – Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie

La Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza.

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata ed analitica.

Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.

**Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
-Prospetto di offerta economica-**

Il Contraente versa alla firma della presente polizza ed alle successive scadenze annuali, a titolo di premio anticipato, gli importi riportati nelle seguenti tabelle “scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni e/o dati consuntivi comunicati dalla Contraente ai sensi dell’art. 1.18, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dello stesso articolo della presente polizza.

Parametro	Dati Preventivi	Tasso lordo per mille/Premio lordo unitario €	Premio annuo lordo €
Retribuzione annua lorda – Università degli Studi di Messina	€ 90.000.000,00		
Numero studenti iscritti al Corso di laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria - RC Professionale del Corso Universitario di Odontoiatria e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale	25 unità		
Fatturato dell’Ospedale Didattico Veterinario - RC Professionale dell’Ospedale Didattico Veterinario, dell’Azienda Zootecnica e del Centro Riproduzione Animale e Fecondazione assistita	€ 75.000,00		
Totale premio annuo lordo €			

Scomposizione del premio anticipato alla firma per il periodo 21.10.2019 – 31.01.2021 pari a 459/360 del premio annuale

Premio imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Scomposizione del premio annuo anticipato delle rate future

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazione del rischio;

Art. 1.3 - Revisione del prezzo;

Art. 1.4 – Recesso;

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 1.21 – Efficacia temporale della garanzia – Claims made;

Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di Terzo;

Art. 2.5 - Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni;

Art. 3.1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro.

La Società

.....

Il Contraente

.....